

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: FISSORE)

Roma, 24 febbraio 2016

Sul disegno di legge:

(1950) Deputato BONAFEDE ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato disegno di legge in titolo, considerato che esso modifica la vigente disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente regolamentata nel codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di migliorarne le procedure e facilitarne il ricorso, allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela ottenibile;

considerato, in particolare, che il disegno di legge prevede di spostare la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, allargando così la possibilità di accedere a tale strumento anche ad altri soggetti oltre alla categoria degli utenti e consumatori (per esempio piccole e medie imprese o persone fisiche non utenti che si trovano in situazione analoga); di estendere da 120 giorni a 180 giorni, successivi alla decisione sull'ammissibilità dell'azione, il termine massimo per l'adesione all'azione stessa; di riconoscere al rappresentante comune degli aderenti un compenso premiale; e di prevedere la pubblicazione dei principali passaggi della procedura su un apposito portale telematico gestito dal Ministero della giustizia;

considerato che l'azione di classe oggi disciplinata dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005 non ha accordato ai consumatori ed utenti danneggiati adeguati ed efficaci strumenti di tutela in ragione del numero di azioni promosse, dell'eccessiva durata del giudizio di ammissibilità e soprattutto per le poche azioni giunte a decisione e per il numero insignificante delle adesioni;

considerato che per le controversie di modesto ammontare, nelle quali l'esiguità del danno individuale non giustifica nemmeno l'adesione all'azione di gruppo, è necessario vincere il fenomeno dell'apatia razionale e dare la priorità all'effettività della tutela e alle esigenze di deterrenza dal compimento degli illeciti, anche superando il meccanismo cosiddetto di *opt-in*, di adesione ai fini dell'inclusione nel gruppo dei danneggiati;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 2^a e 10^a
S E D E

tenuto conto della comunicazione della Commissione europea, dell'11 giugno 2013, "Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi" (COM(2013) 401) e della raccomandazione della Commissione europea, dell'11 giugno 2013, "relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione" (2013/396/UE), la quale ultima fissa principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla terminologia, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di conformarsi alla dicitura "ricorso collettivo", definita nella raccomandazione dell'11 giugno 2013 e utilizzata in sede europea per sottolinearne la diversità rispetto alla "*class action*" di matrice statunitense;

in riferimento all'adesione al ricorso collettivo, si ritiene opportuno modificare la disposizione, di cui ai capoversi "Art. 840-*quinquies*" e "Art. 840-*sexies*", che impone al tribunale di fissare un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori dei diritti individuali omogenei lesi, al fine di rendere la disciplina conforme al punto n. 23 della raccomandazione della Commissione europea, dell'11 giugno 2013, ove viene precisato che l'adesione deve essere consentita "*in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia*";

con riferimento alla necessità di assicurare effettivi ed efficaci strumenti di tutela e di dissuasione per gli illeciti di esigua entità, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire, come recentemente previsto nell'ordinamento francese, al Tribunale investito dell'azione di classe di ricorrere ad un'azione di classe semplificata che prescindendo dall'adesione dei danneggiati, qualora il convenuto sia in grado di individuare i danneggiati appartenenti alla classe e il danno subito da ciascun soggetto o qualora il diritto alle restituzioni siano di uguale misura per tutti o possano comunque essere determinati con meri calcoli matematici che facciano riferimento a requisiti temporali o quantitativi. In questi casi la sentenza di condanna potrebbe infatti obbligare il convenuto a risarcire tutti i danni arrecati alla classe, imponendogli di produrre in giudizio l'elenco dei danneggiati e la quantificazione delle singole pretese individuali. Nella fase liquidatoria il rappresentante della classe potrebbe verificare l'esattezza e la completezza dell'elenco o, in caso di inerzia del convenuto, provvedere direttamente a redigerlo, esercitando adeguati poteri di verifica ed indagine;

in riferimento al portale telematico gestito dal Ministero della giustizia di cui agli articoli 1, capoverso "Art. 840-*ter*", e 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che esso debba fornire, oltre all'accesso al registro, anche tutte le informazioni inerenti le procedure, comprese quelle stragiudiziali,

previste per ottenere il risarcimento, ai sensi del punto 36 della citata raccomandazione dell'11 giugno 2013,

si ritiene opportuno precisare che le associazioni rappresentative dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005 devono essere riconosciute rappresentative *ex lege*, precludendo al giudice ogni valutazione sulla rappresentatività in quanto già valutata a livello amministrativo;

si ritiene opportuno modificare l'articolo 840-*sexiesdecies*, inserendo, come oggi previsto all'articolo 140, ottavo comma, del decreto legislativo n. 206 del 2005, la possibilità di proporre l'azione inibitoria in via d'urgenza in presenza di "giusti motivi" e non solo qualora sia ravvisabile un danno grave ed irreparabile, requisito del tutto incongruo con la dimensione collettiva degli illeciti in questione.

Elena Fissore